



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Infrastrutture  
Settore Strade**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4020**

**ADOTTATO IL 13/07/2026**

**ESECUTIVO DAL 13/07/2026**

**OGGETTO:** Approvazione del "Disciplinare tecnico ripristini stradali" nonché della modulistica d'uso standardizzata per le istanze e per i provvedimenti concessori in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3-ter del Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali, come da ultimo modificato con DCC 25 del 16/06/2026

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale del 16/06/2026, Atto N. DCC 25, con la quale sono state approvate le modifiche al *"Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali"*;

**RICHIAMATO** in particolare il testo dell'art. 1, comma 3-ter del sopra citato Regolamento, il quale demanda a specifica determinazione dirigenziale della Direzione Tecnica competente in materia di infrastrutture stradali l'approvazione e l'aggiornamento del "Disciplinare tecnico ripristini stradali" nonché della modulistica d'uso standardizzata per le istanze e per i provvedimenti concessori;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del medesimo articolo regolamentare, il citato documento tecnico deve disciplinare nel dettaglio le modalità di esecuzione degli scavi, le modalità di esecuzione dei ripristini (sia provvisori che definitivi), nonché le norme tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle lavorazioni, i materiali, le tolleranze e le prove prestazionali;

**CONSIDERATO** che è necessario altresì approvare i modelli denominati:

1. *"Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture comunali"*;
2. *"Concessione d'uso di infrastrutture comunali"*;
3. *"Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali"*;

**CONSTATATO** che l'istruttoria tecnica del presente atto è stata svolta dall'Arch. Angela Imbesi, in qualità di Responsabile del procedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento riveste carattere prettamente tecnico-gestionale e normativo-attuativo, non comportando alcun effetto diretto o indiretto di spesa o riflesso sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non si rende necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS) e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Genova
- Il *Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali*, come da ultimo modificato con DCC 25 del 16/06/2026;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026 - 2028 contenente anche la Sezione relativa ai "Rischi Corruttivi e Trasparenza" (già PTPCT);
- Il Provvedimento del Sindaco n. 480/2025 per il conferimento di incarichi Dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Angela Imbesi.

**DETERMINA**

1. di approvare in esecuzione e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 comma 3-ter del Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico, i seguenti documenti allegati alla presente determinazione come parti integranti e sostanziali:

**-ALLEGATO 1: "Disciplinare tecnico ripristini stradali"**, contenente le prescrizioni esecutive per scavi e ripristini, materiali, tolleranze, prove e tempistiche operative;

**-ALLEGATO 2: Modulistica d'uso**, comprensivo dei modelli ufficiali di:

- "Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture comunali";
- "Concessione d'uso di infrastrutture comunali";
- "Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali";

2. Di dare atto che, in conformità all'art. 1 comma 3-quater del Regolamento, i presenti documenti tecnici e i modelli approvati saranno pubblicati nelle medesime forme di pubblicità previste per gli atti comunali sul portale istituzionale del Comune di Genova, con indicazione espressa della data di decorrenza della loro obbligatorietà.



3. Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici tecnici al fine di assicurarne la tempestiva applicazione uniforme e l'inserimento all'interno della piattaforma informatica per la gestione delle istanze.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Liguria nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto ai sensi dell'art. 90 D.lgs. 36/2023, ovvero dal momento della pubblicazione ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 36/2023

Il Dirigente  
Arch. Angela Imbesi



**REGOLAMENTO**  
**PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO E**  
**DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

**Allegato n° 1**

**Disciplinare tecnico per l'esecuzione**  
**delle rotture del suolo pubblico**  
**e dei relativi ripristini**

## INDICE

### Art.1 – Norme tecniche relative agli scavi

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1.1 Progettazione degli scavi                 | 3 |
| 1.2 Demolizione della pavimentazione stradale | 3 |

### Art.2 – Norme tecniche relative ai ripristini

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 2.1 Riempimento degli scavi | 5 |
|-----------------------------|---|

#### RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 2.2 Ripristini provvisori                                         | 6 |
| 2.3 Ripristini definitivi – Presa in consegna dei suoli manomessi | 7 |

#### RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 2.4 Ripristini di pavimentazioni lapidee | 9 |
|------------------------------------------|---|

#### RIPRISTINO SEGNALETICA E SICUREZZA

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5. Ripristino segnaletica stradale e sicurezza                        | 9  |
| 2.6. Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica | 10 |

### Art.3 – Norme tecniche di dettaglio

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Pavimentazioni lastricate, cordoli, e simili                | 10 |
| 3.2 Aree di deposito materiali e/o mezzi di cantiere            | 11 |
| 3.3 Marciapiedi                                                 | 11 |
| 3.4 Aree verdi                                                  | 11 |
| 3.5 Lucernai, griglie di aerazione, chiusini o manufatti simili | 12 |
| 3.6 Prescrizioni in caso di eventi di allerta meteo             | 13 |
| 3.7 Attività di Pronto Intervento                               | 13 |
| 3.8 Ulteriori norme particolari                                 | 13 |

## **Art. 1 - Norme tecniche relative agli scavi**

### **1.1 Progettazione degli scavi**

Gli operatori, in fase di progettazione lavori, dovranno richiedere agli altri Grandi Utenti, nonché ai presunti soggetti proprietari di manufatti interferenti con le aree di scavo, l'ubicazione planimetrica, con indicazione della natura, dimensioni e profondità dei manufatti ed impianti di competenza presenti nell'area oggetto dell'intervento. Dovranno inoltre verificare, utilizzando la tecnologia più opportuna, l'attendibilità delle informazioni raccolte, al fine di poter valutare, già in fase progettuale, i rischi connessi con l'intervento.

La progettazione delle reti in fibra ottica deve prevedere la posa in anello (doppia via) al fine di minimizzare l'interruzione del servizio ai clienti finali.

Prima del rilascio del permesso, potrà essere richiesta, ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI e nei limiti di legge, idonea cauzione o polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione e ripristino del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte. La fideiussione da presentare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune.

L'istanza di rottura suolo per scavi aventi profondità superiore a m 2,00 dovrà essere corredata da apposita relazione geotecnica.

In caso di interventi che interessino parti dell'infrastruttura stradale, sarà obbligo dell'operatore concessionario, prevedere le modifiche necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente già esistenti. Ogni intervento, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 12.6.1989 e sue modifiche ed integrazioni, dovrà comunque escludere la presenza di qualsiasi ostacolo che limiti o neghi a tutti i cittadini l'uso degli spazi necessari, in particolare per la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria sensoriale o psichica di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

### **1.2 Demolizione della pavimentazione stradale**

È consigliabile, prima di eseguire lo scavo, provvedere ad effettuare prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde poter verificare, a lavori ultimati, che gli stessi non ne abbiano compromesso la funzionalità. L'esito delle prove dovrà risultare da apposito verbale redatto insieme a tecnico del Comune o dell'Azienda A.S.Ter.

Il taglio della pavimentazione stradale dovrà avvenire, per tutto il suo spessore, con idonei mezzi (disco diamantato tagliamanto o simili) al fine di evitare un andamento irregolare dei bordi di scavo. Successivamente si dovrà procedere alla demolizione della pavimentazione stradale, il cui materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere. Al momento del ripristino della traccia dovranno essere rimossi anche i tratti di pavimentazione stradale totalmente o parzialmente distaccatisi durante le operazioni di scavo.

Gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati in maniera il più possibile ortogonale all'asse stradale compatibilmente con la funzionalità del servizio e la presenza di altre tubazioni. La trincea di scavo dovrà essere sbatacchiata.

Lo scavo trasversale alla sede stradale, salve diverse indicazioni da parte della Polizia Municipale o di altri uffici comunali competenti, dovrà essere eseguito per metà lunghezza alla volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata. Quello longitudinale dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza non superiori a 60 metri, o inferiori a discrezione della Polizia Municipale tenuto conto della particolarità delle strade cittadine; è lasciata la possibilità di deroga per casi contingenti e particolari, su richiesta motivata dell'utenza, a giudizio degli Uffici preposti. Possono essere utilizzate le tecniche tradizionali di scavo, come previsto dal Codice della Strada, oppure tecniche a basso impatto ambientale (minitrincea ecc.), solo per i soggetti attuatori della "banda larga", ai sensi della Direttiva P.C.M. 3.3.1999. In questo caso le opere di scavo potranno essere eseguite mediante l'uso di idonea fresa a disco montata su opportuna macchina operatrice di piccole dimensioni, mezzi meccanici a percussione alimentati da compressori silenziati, più attrezzature manuali quali piccone, vanga, mazzaranga. Nel caso di scavi in minitrincea, la profondità dello scavo sarà di 40 cm, larghezza 10-15 cm; le utenze dovranno essere posizionate assicurando un ricoprimento minimo, a pavimentazione finita, pari a 35 cm. Sarà necessario effettuare preventivamente precise indagini con georadar per scongiurare eventuali sovrapposizioni pericolose con altri sottoservizi già presenti. Il Comune di Genova, nonché le proprie Aziende, devono essere manlevate da qualsiasi obbligo risarcitorio per danni causati da terzi agli impianti in sottosuolo a seguito di scavi con la tecnica della minitrincea. In linea generale è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente, almeno con materiale arido o altro materiale che garantisca sufficienti condizioni di stabilità nel tempo.

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle indagini preliminari, sarà necessario effettuare analisi più appropriate al fine di evitare danneggiamenti, sollevamenti, perforazioni delle condotte esistenti. Tali esplorazioni dovranno essere eseguite con le modalità più opportune e comprenderanno sia assaggi manuali che utilizzo di attrezzature tecnologiche avanzate.

Durante i lavori, qualora si evidenzino servizi posizionati in maniera difforme rispetto a quanto segnalato, le operazioni di scavo dovranno essere immediatamente interrotte, per segnalare all'Ufficio Coordinamento Grandi Utenti le difformità emerse; i lavori potranno essere ripresi solo a seguito delle opportune verifiche.

È assolutamente vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti fognari sia pubblici che privati, in condutture per acque bianche e tombinature e comunque in ogni altro impianto che, a giudizio dei Tecnici competenti, risulti non idoneo ai fini della sicurezza pubblica e dell'igiene. Su richiesta del Comune, ed in base alle segnalazioni dei Tecnici competenti, le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito, dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse che dovranno provvedere alla risistemazione del manufatto comunale interessato.

Nell'esecuzione degli scavi dovrà essere posta attenzione alle radici delle alberature eventualmente presenti come previsto dal vigente Regolamento del Verde pubblico.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta determinate dagli uffici competenti ed in particolare dalla Polizia Municipale con particolare riguardo al mantenimento, durante i lavori, degli impianti e delle apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose.

Nel caso si ravvisasse la necessità di eseguire della segnaletica provvisoria di cantiere, si ricorda che ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, si devono adottare tutte le misure indicate relativamente ai segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi. Tale segnaletica deve poter essere rimossa integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralci alla circolazione.

## **Art. 2 - Norme tecniche relative ai ripristini**

Per "ripristino" si intende l'insieme delle lavorazioni finalizzate a ripristinare e garantire nel tempo sicurezza, funzionalità, regolarità superficiale e durabilità del bene pubblico manomesso, I ripristini si distinguono in provvisorio e definitivo ed entrambi dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari del permesso, secondo quanto definito di seguito.

### **2.1 Riempimento degli scavi**

Non appena lo stato di avanzamento dei lavori lo consente, la trincea di scavo dovrà essere riempita, dall'intestatario del permesso, con materiale proveniente dagli scavi, se idoneo, ovvero con materiale arido di fiume o di cava escluse le argille, e successivamente costipato a strati di spessore non superiore a cm. 30; il riempimento potrà essere effettuato con diverso materiale proposto dall'operatore, che tuttavia dovrà essere specificamente approvato dal Comune all'atto del rilascio del permesso di rottura suolo; l'ultimo strato, prima del ripristino superficiale, dovrà essere riempito con materiale stabilizzato, opportunamente compattato per uno spessore finito non inferiore a cm. 25. Tale fondazione dovrà essere costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l'eventuale aggiunta di legante naturale. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza preesistenti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale steso in strati dovrà presentarsi uniformemente miscelato, dopo il costipamento, in modo da non presentare segregazioni dei suoi componenti. Per il costipamento e la rifinitura dovrà essere impiegata idonea attrezzatura (piastra vibrante, rulli, ecc.).

Nei casi individuati dall'Amministrazione in ragione di:

- a) strade sensibili di cui all'art. 15;
- b) pavimentazioni pregiate/lastricati;
- c) ripavimentazioni recenti;
- d) interventi longitudinali significativi;
- e) condizioni di traffico e sicurezza;



il ripristino definitivo dovrà essere eseguito con estensione almeno pari all'intera fascia funzionale interessata (corsia – semicarreggiata - marciapiede), secondo le prescrizioni del provvedimento autorizzativo

## **RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO**

### **2.2 Ripristini provvisori**

I ripristini provvisori di superfici asfaltate avranno carattere di provvisorietà, sino a quando non si proceda ad effettuare il ripristino definitivo. La responsabilità in ordine alla conservazione in condizioni di sicurezza delle superfici provvisoriamente ripristinate graverà sugli operatori sino alla data di effettiva ripresa in carico del suolo manomesso fermo restando l'obbligo di vigilanza del Comune, che comunque dovrà essere tenuto indenne dall'operatore per eventuali danni a terzi connessi al ripristino provvisorio.

Gli operatori saranno responsabili dei suoli manomessi dall'intervento e dovranno farsi carico di tutti i rifacimenti del ripristino provvisorio specificamente ordinati dagli uffici comunali, a tutela della pubblica incolumità

Ad avvenuto assestamento dei materiali di riempimento della traccia di scavo, i titolari del permesso di rottura suolo dovranno eseguire il ripristino provvisorio, fatte salve particolari prescrizioni impartite dal Tecnico competente nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa deve essere eseguito nei modi più idonei alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ove si tratti di conglomerato bituminoso, deve essere garantito uno spessore minimo di cm. 20 di conglomerato bituminoso semiaperto tipo *binder*, con garanzia della stabilità del riempimento (utilizzando - se necessario - anche uno strato di misto cementato), e dell'integrità e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature necessarie a garantire la regolazione ed il controllo della circolazione veicolare.

Nel caso di scavi in "minitrincea", il ripristino potrà essere eseguito con getto di calcestruzzo, al fine di accelerarne il consolidamento e ridurre gli assestamenti.

A lavori ultimati, sarà obbligatorio provvedere a rieseguire prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde verificare che i lavori non ne abbiano compromesso la funzionalità.

Appena terminata l'esecuzione del ripristino provvisorio, dovrà essere immediatamente ritracciata la segnaletica eventualmente coinvolta dagli scavi.

Dopo l'esecuzione del ripristino provvisorio, accettato e non contestato dal personale tecnico della Civica Amministrazione, il titolare del permesso di rottura suolo deve seguire attentamente sul luogo l'evolversi della situazione, disponendo immediatamente, ove occorra, tutte le ricariche necessarie.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta determinate dagli uffici competenti ed in particolare dalla Polizia Locale con particolare riguardo al ripristino - al



termine della loro esecuzione – degli impianti e delle apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose.

### 2.3 Ripristini definitivi - Presa in consegna dei suoli manomessi

Il ripristino definitivo di superfici asfaltate deve essere eseguito non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dall'avvenuto ripristino provvisorio, e deve essere accettato dal Comune. In ottemperanza al vigente Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali, l'effettuazione del ripristino definitivo a regola d'arte dovrà essere constatata da un tecnico del Comune e darà, trascorso l'eventuale periodo di osservazione di cui al soprarichiamato Regolamento, titolo allo svincolo di eventuale deposito cauzionale o polizza fideiussoria; resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale mediante verrà eseguito mediante stesa di uno strato di conglomerato bituminoso chiuso, a raso dell'esistente, confezionato con graniglia e pietrischetti (spessore cm. 3), di seguito denominato tappeto. Il tappeto dovrà essere realizzato in modo rettilineo ed uniforme.

Nel caso di condutture in parallelismo, l'estensione in larghezza del ripristino definitivo sarà definita preliminarmente dai Tecnici competenti, in funzione della larghezza della sede stradale, della distanza dello scavo dal bordo della carreggiata, delle condizioni della pavimentazione, dell'opportunità di procedere a scarifica prima della stesa del manto di usura. In ogni caso, tale larghezza non potrà essere inferiore alla corsia stradale e/o ad 1,5 m, nel caso di interventi eseguiti con la tecnica della minitrincea.

In caso di attraversamenti, il ripristino sarà esteso di norma ad una larghezza di m 3,00 a cavallo dell'asse dello scavo, previa scarifica. Nel caso di pavimentazioni ripristinate da meno di 2 e massimo di 5 anni, a tutela dell'investimento comunale, le prescrizioni di ripristino definitivo dovranno prevedere l'estensione alla semicarreggiata o all'intera carreggiata. Per i marciapiedi il ripristino definitivo dovrà essere per tutta la larghezza dello stesso. Nel caso di carreggiate sistemate da maggior tempo, valgono le normali prescrizioni di cui sopra.

Nel caso il ripristino definitivo riguardi rotatorie, tratti curvilinei in pendenza o situazioni particolari quali le aree di sosta riservate ai motocicli o fermate dei mezzi pubblici dovrà essere concordata con il Tecnico comunale l'utilizzo di conglomerati bituminosi speciali ad alta resistenza o altri accorgimenti tecnici necessari per garantire la durabilità e tenuta del manto stradale.

Ad intervento ultimato non dovranno emergere discontinuità del piano viabile e sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale, nonché pregiudicare la sicurezza al transito veicolare o pedonale, con formazione di scalini in corrispondenza dell'attacco alla pavimentazione stradale esistente. Si dovrà inoltre porre ogni cura per evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione esistente, in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale. Le caratteristiche della pavimentazione dovranno risultare nel complesso almeno uguali a quelle precedenti all'intervento. Dovrà altresì essere

ripristinata la segnaletica stradale verticale ed orizzontale danneggiata, nonché la messa in quota di tutti i chiusini, griglie ecc., sia in fase di ripristino provvisorio che definitivo. Le linee di mezzzeria o di margine, seppur non interessate direttamente dal ripristino (ma "sporcate" dall'emulsione), dovranno essere tracciate nuovamente. Le linee di stop, i triangoli di precedenza ed in particolare gli attraversamenti pedonali, anche se interessati marginalmente dal ripristino, dovranno essere nuovamente rappresentati secondo il tracciato originario e con l'applicazione della tipologia originaria di prodotto.

Dopo l'esecuzione del ripristino definitivo, qualora nel corso dei dieci anni successivi alla data di presa in consegna da parte del Tecnico competente, si verifichino avvallamenti/cedimenti del piano stradale addebitabili alla costruzione e al mantenimento degli impianti del concessionario, inconvenienti che possano in qualche modo nuocere all'integrità del patrimonio stradale e/o pregiudicare la pubblica incolumità, lo stesso è tenuto ad effettuare una verifica alla presenza del Tecnico competente. A seguito di detta verifica, analizzati i motivi dell'inconveniente, lo stesso concessionario potrà essere tenuto ad eseguire immediatamente tutte le opere necessarie al fine della rimozione dell'inconveniente medesimo. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Tecnico competente, a seguito dell'avvenuto ripristino del suolo, comunicato dal Grande Utente, procede alla misurazione del suolo effettivamente manomesso e ripristinato con indicazione dettagliata delle misure della rottura e delle maggiorazioni di cui ai commi successivi, rendendo visibile nel programma informatico per la gestione degli scavi e delle autorizzazioni il cosiddetto "documento di liquidazione tecnica".

Agli effetti della liquidazione delle spese, la misurazione della superficie manomessa viene effettuata in base al minimo rettangolo circoscritto alla rottura, procedendo per sezioni.

Le misure minime lineari e di superficie relativamente ai permessi sono quelle di un metro lineare e di un metro quadrato, anche nel caso di rotture su superfici inferiori.

Nelle pavimentazioni cementizie sono conteggiati per intero i lastroni, anche se spaccati solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie ritenuta necessaria dai Tecnici competenti.

Ad avvenuta constatazione del ripristino definitivo avvenuto a regola d'arte, i suoli manomessi saranno ufficialmente ripresi in carico dal Comune ed il tecnico intervenuto deve inviare immediatamente il relativo verbale all'Ufficio Unico, per il conseguente scarico amministrativo.

Qualora, in sede di verifica, l'eseguito ripristino provvisorio o definitivo, a carico dell'operatore, si manifesti insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente – se scaduto infruttuosamente il termine – al rifacimento delle opere, a totali e maggiori spese dell'inadempiente che troveranno copertura nella cauzione o nella polizza fideiussoria prestata a norma dell'art. 7, comma 3, del Regolamento.

Eventuali inadempienze alle prescrizioni del Regolamento nonché a quelle previste in via particolare dagli uffici competenti costituiranno pregiudiziale causa ostativa al rilascio di ulteriori concessioni.



In ogni caso gli operatori sono tenuti a rifondere i costi sostenuti dal Comune e dai terzi per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino da essi eseguiti, salva liquidazione di eventuali maggiori danni.

## **RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE**

### **2.4. Ripristini di pavimentazioni lapidee**

I ripristini di superfici pavimentate con materiale lapideo saranno eseguiti con identico materiale, recuperato dalla rottura o di nuova fornitura, riconosciuta idonea dagli uffici comunali, ed avranno carattere immediatamente definitivo.

La ripresa della massiciata, del lastricato, del pavimento di piastrelle, dell'acciottolato, dei bordini ecc., dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte da imprese qualificate, le quali dovranno, a lavoro ultimato, riportare il suolo nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. Si fa obbligo di sostituire tutti gli elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo e tonalità cromatica.

## **RIPRISTINO SEGNALETICA E SICUREZZA**

### **2.5. Ripristino segnaletica stradale e sicurezza**

È fatto obbligo di garantire accessibilità e continuità dei percorsi pedonali e ciclabili, con particolare riguardo alle persone con disabilità, nonché di ripristinare tempestivamente la segnaletica orizzontale e verticale e le condizioni di sicurezza del transito.

Il ripristino della segnaletica orizzontale interessata dalla manomissione deve essere eseguito:

- a) in via provvisoria, ove necessario per la sicurezza della circolazione, secondo i tempi e le modalità previste all'art. 2.2.
- b) in via definitiva, con materiali e modalità conformi ai requisiti prestazionali di visibilità e sicurezza per gli utenti della strada, secondo le norme tecniche applicabili e quanto disposto all'art. 2.3. Per gli attraversamenti pedonali e per le linee di arresto (strisce trasversali continue) il ripristino definitivo è eseguito obbligatoriamente con materiale bicomponente (plastico a freddo o equivalente bicomponente), salvo diversa motivata prescrizione dell'Amministrazione.

Qualora la manomissione interessi anche solo parzialmente un elemento di segnaletica orizzontale costituito da unità funzionale continua, e in particolare:

- attraversamenti pedonali;
- linee di arresto; c) frecce, simboli e scritte con continuità grafica funzionale;

il titolare è tenuto al rifacimento dell'intero elemento per la sua completa estensione e conformazione, al fine di garantire uniformità di prestazioni (colore, retro-riflessione, aderenza e durabilità). È vietato il ripristino "a rattoppo" di porzioni dell'elemento, salvo che per la sola fase provvisoria.

Qualora la manomissione del suolo pubblico comporti la rimozione, lo spostamento, il danneggiamento o l'oscuramento di elementi di segnaletica verticale (segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, divieto, pannelli integrativi, delineatori, paline), il titolare è tenuto al loro ripristino tempestivo e conforme alle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione

Il ripristino comprende:

- a) reinstallazione nella posizione originaria o in diversa posizione stabilita dall'Amministrazione;
- b) sostituzione del segnale o della palina se danneggiati o deteriorati;
- c) verifica della verticalità, stabilità e retro-riflessione degli elementi reinstallati.

## 2.6. Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica

Durante tutte le fasi di cantiere e per l'intera durata della manomissione, il titolare garantisce che la segnaletica verticale rimanga sempre visibile, integra e funzionale.

Ogni oscuramento, inclinazione o interferenza con la leggibilità comporta l'immediato ripristino.

L'Amministrazione può impartire prescrizioni specifiche per la gestione transitoria della segnaletica, comprese eventuali sostituzioni, deviazioni o modifiche temporanee

## **Art. 3 - Norme tecniche di dettaglio**

### 3.1 Pavimentazioni lastricate, cordoli e simili

Lo smontaggio delle pavimentazioni lastricate dovrà essere eseguito per brevi tratti, con speciali apparecchiature o manualmente, ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi. Sarà assolutamente vietato lo smontaggio mediante trazione con escavatore. Prima della rimozione degli elementi componenti la pavimentazione si dovrà procedere alla loro numerazione ed alla produzione di adeguato rilievo fotografico, se richiesto, in modo da consentire la loro esatta ricollocazione. I masselli, le lastre, i ciottoli, i blocchetti di porfido, nonché piastrelle, cordoli, bordi ed altri materiali simili, devono essere diligentemente recuperati senza danneggiamenti ed ordinatamente accatastati in luogo di pertinenza del soggetto richiedente la rottura suolo, su indicazione del Tecnico competente; devono essere trasportati e depositati in siti sotto la custodia e responsabilità della ditta concessionaria. La stessa operazione dovrà essere eseguita in caso di materiale lapideo in eccesso.

Ad insindacabile giudizio dell'amministrazione concedente potrà essere richiesto che la fondazione stradale sia costituita da conglomerato cementizio fluido alleggerito dello spessore minimo di 15 cm. Il lastricato dovrà essere posto in opera su strato di sabbione di cava avente uno spessore minimo di cm. 15.

A lavoro ultimato, il suolo dovrà essere riportato nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. Si farà obbligo di sostituire tutti gli eventuali elementi danneggiati a



seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo, tonalità cromatica e caratteristiche tecniche.

### 3.2 Aree di deposito materiali e/o mezzi

Le aree di deposito materiali e/o mezzi, specificamente autorizzate in sede di rilascio del permesso di rottura suolo, dovranno essere delimitate e conservate in maniera decorosa ed essere adeguatamente mascherate.

### 3.3 Marciapiedi

Le pavimentazioni dei marciapiedi ed il relativo sottofondo dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte, utilizzando la stessa tipologia preesistente, da imprese qualificate (ai sensi di legge), le quali dovranno, a lavoro ultimato, riportare il suolo nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. È d'obbligo la realizzazione di fondazione stradale, dello spessore minimo di cm. 15. Durante lo smontaggio degli elementi componenti la pavimentazione dovrà essere posta ogni cura per il mantenimento dell'integrità delle singole parti; i pezzi che durante tale operazione venissero rotti o danneggiati dovranno essere sostituiti con altri nuovi, aventi la stessa tipologia, tonalità cromatica e caratteristiche tecniche.

### 3.4 Aree verdi

Nella realizzazione di lavori inseriti in aree verdi, nelle immediate vicinanze delle stesse o su *parterre* alberati, l'operatore dovrà tenere altresì conto delle seguenti prescrizioni:

a) le piante esistenti nelle aree di cantiere dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee:

recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate;

b) eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con individui vegetali analoghi a quelli rimossi per dimensioni, numero e specie; tutti gli interventi a carico del verde devono essere comunque realizzati nel rispetto dei disposti e delle procedure previsti dal vigente Regolamento Comunale del Verde; in caso di abbattimenti non autorizzati o danni arrecati al patrimonio vegetale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, le opere di sistemazione saranno individuate dagli uffici comunali competenti in materia di verde pubblico che valuteranno anche il danno arrecato per l'addebito all'impresa esecutrice dei lavori o al committente;

c) eventuali responsabilità per la caduta di alberi causata da lavori non autorizzati rimangono a carico dell'impresa e/o dell'esecutore dei lavori. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate, entro 30 gg., le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino.

### 3.5 Lucernai, griglie di aerazione, chiusini o manufatti simili

Compete ai proprietari degli immobili il mantenimento in perfetta efficienza di manufatti, complementari di tali immobili, quali lucernai, griglie di aerazione, chiusini o similari, compreso anche l'eventuale adeguamento in quota di questi ultimi. Compete altresì ai proprietari degli immobili il mantenimento dei muri, della soletta e della relativa impermeabilizzazione, in presenza di intercapedini o di locali sotto la quota stradale. Qualora i proprietari degli immobili rilevassero problemi strutturali o infiltrativi ai manufatti di cui sopra e la pavimentazione stradale non presentasse anomalie evidenti, competono agli stessi le operazioni di smontaggio/rimozione della pavimentazione, nonché quelle di ristrutturazione/rifacimento compresa impermeabilizzazione ed infine le operazioni di ripristino della pavimentazione con mantenimento delle originarie caratteristiche tecniche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

Nel caso in cui la rottura o manomissione del suolo comporti alterazioni durature ad opere comunali quali ad esempio intercapedini, depositi sotterranei, tubazioni, griglie, impianti ed apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose ecc. (soggette a rimessa in pristino al termine della particolare concessione), il richiedente deve corrispondere al Comune una somma valevole a titolo di deposito infruttifero (occorrente al futuro ripristino delle opere comunali).

I chiusini od altri manufatti similari, la cui installazione dovrà essere evidenziata nella richiesta di autorizzazione, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa UNI EN 124, e dovranno riportare la chiara indicazione del Grande Utente alla quale sono relativi. Sarà vietato ad uno stesso operatore provvedere al posizionamento di ulteriori pozzetti in adiacenza a pozzetti e/o camerette di sua proprietà, già esistenti. Al fine di razionalizzare e ridurre il posizionamento di pozzetti e chiusini sulla sede stradale, in presenza di operatori di servizi a rete tra loro omogenei, si dovranno prevedere pozzetti per uso comune.

In caso di realizzazione di pozzetti per contatori e derivazioni ad uso di unità immobiliari, occorrerà limitarne la posa sulla sede stradale, valutando la possibilità di inserirli sulla facciata degli edifici, compatibilmente con le necessarie verifiche dal punto di vista tecnico ed estetico e fatti salvi i diritti dei terzi.

I pozzetti e chiusini dismessi che riaffiorano, nel corso del tempo, sulla superficie stradale, devono essere eliminati. Eventuali sinistri causati da ciò saranno imputati al relativo proprietario.

Sia i Grandi Utenti che i Piccoli Utenti sono tenuti a far sì che le parti dei propri impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso e che venga mantenuta complanare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell'opera affiorante, per la larghezza del relativo pozzetto ovvero per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo più esterno del manufatto. È facoltà del Comune avvertire per iscritto, con almeno 5 giorni di anticipo, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari affinché, a loro cura e spese, adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada e sulla base dei tempi di volta in volta prescritti.

### 3.6 Prescrizioni in caso di eventi di allerta meteo

Fatto salvo quanto già prescritto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose:

- a) messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento forte, mareggiate);
- b) adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere;
- c) costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli aggiornamenti diffusi sui siti web istituzionali (ad esempio: [www.allertaliguria.gov.it](http://www.allertaliguria.gov.it));
- d) interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (allerta massima) diramata dall'ARPAL tramite gli usuali canali di comunicazione; interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA E ARANCIONE.

### 3.7 Attività di pronto intervento

I Grandi Utenti devono garantire un proprio adeguato servizio di pronto intervento che nel caso di necessità, per la salvaguardia della pubblica sicurezza, possa intervenire ad eliminare o quanto meno a segnalare l'inconveniente manifestato.

Tale servizio dovrà assicurare in maniera rapida il ripristino delle condizioni di sicurezza dei chiusini di propria competenza.

### 3.8 Ulteriori norme particolari

Nei casi in cui il Comune provveda alla generale sistemazione di una strada, le eventuali rimozioni, modificazioni o riparazioni delle utenze devono essere eseguite dalle Aziende, previo accordo con i Tecnici competenti e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

È facoltà del Comune richiedere l'asportazione dal suolo o sottosuolo pubblico degli impianti e manufatti non più utilizzati o non compatibili con le esigenze della circolazione stradale o del pubblico interesse in generale.



c\_d969.Comune di Genova - Rep. DD 13/07/2026.0004020.1

Qualora un impianto collocato in sottosuolo dia luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è facoltà della Civica Amministrazione ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto.



**REGOLAMENTO  
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL  
SOTTOSUOLO  
E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

**Allegato n° 2**

**MODULISTICA**



c\_d969.Comune di Genova - Rep. DD 13/07/2026.0004020.1

**REGOLAMENTO  
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL  
SOTTOSUOLO  
E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

**Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture comunali**



Imposta in bollo  
euro 16,00  
DM MEF 24/05/2005

Al Comune di Genova  
Area Opere Pubbliche e Manutenzioni  
Direzione Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e  
Infrastrutture - Settore Strade  
Via di Francia, 1 - 16124 GENOVA

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante della Società ..... con  
sede legale in ..... (città), via/p.za ..... n° ..... cap ..... tel. .... partita IVA n°  
..... C.F. ....

#### CHIEDE

La concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per l'attraversamento di servizi a rete, per il  
passaggio di proprie reti/impianti/strutture per l'attività di erogazione del servizio di  
..... avente l'estensione di mt..... come da stralcio  
cartografico allegato in formato.....(preferibilmente cartaceo) con dettagliate informazioni  
grafiche.

A tal fine dichiara:

☐ Di essere in possesso della licenza/concessione per l'esercizio dell'attività  
di.....n.....del.....con scadenza..... rilasciata  
da.....

☐ di essere in possesso di idonea copertura assicurativa RC per un massimale non inferiore a €  
1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) volta a garantire il risarcimento per tutti i danni, eventualmente  
subiti da persone e da cose inclusi eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo:  
polizza assicurativa n..... rilasciata da ..... per le seguenti  
prestazioni.....avente scadenza il.....

☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'avvenuto rinnovo della suddetta assicurazione  
negli anni a venire;

☐ di essere a conoscenza del fatto che la concessione richiesta è onerosa come da apposito  
provvedimento del Comune di Genova;

☐ di impegnarsi a comprovare al termine dell'intervento, all'Ufficio unico del sottosuolo, di avere  
trasmesso al S.I.N.F.I. il nuovo tracciato dei sottoservizi su cui si è intervenuti.

☐ di impegnarsi a stipulare eventuale garanzia fideiussoria rilasciata da compagnie di assicurazione,  
istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà  
prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla  
richiesta avanzata dallo stesso Comune e sarà svincolata solo ad avvenuta verifica dell'esecuzione  
dell'intervento a regola d'arte in contraddittorio fra le parti.

- ☐ Nel caso in cui il Comune rilasci il nulla osta di cui all'art. 18, comma 2 (Titolo III), di vincolarsi a prenotare l'uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a stipulare la convenzione prevista per l'utilizzo delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete di cui all'Allegato 3 del vigente Regolamento di rottura suolo.

Allega Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni minime:

- informazioni sulla tipologia di infrastrutture che si intende posare (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza di altre reti o infrastrutture, ecc.)
- il programma di installazione della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente
- il programma annuale di eventuale espansione geografica della rete
- i programmi di manutenzione della rete
- la disciplina del servizio di pronto intervento

Indica referente in merito alla presente il Sig.....(tel.....) delegato al ritiro della concessione.

Data .....

Timbro e firma del richiedente

.....

N.B.: si ricorda che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Civica Amministrazione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto. In alternativa, l'istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 punto 3 D.P.R. 445 del 28/12/2000);



**REGOLAMENTO**  
**PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

**Concessione d'uso di infrastrutture comunali**

## Concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete

Vista l'istanza prot. arrivo n° ..... del ..... da parte della  
società ..... con sede legale in .....  
Via ..... Cap ..... Comune ,  
P. IVA ..... rappresentata da ..... in qualità di legale rappresentante,  
finalizzata ad ottenere la concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio  
di servizi a rete come da documentazione allegata;

Vista la copertura assicurativa RC, volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da  
persone o cose - inclusi eventuali danni arrecati ad impianti tecnologici collocati nel sottosuolo-  
che possano derivare dalla esecuzione dei lavori oggetto della concessione, descritti nell'istanza;

Visti:

- gli artt. 823, 825 e 828 del Codice Civile, riguardanti la condizione giuridica dei beni appartenenti al demanio, i diritti demaniali su beni altrui e la condizione giuridica dei beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;
- la direttiva PCM 3/3/1999 - "Razionale sistemazione nel sottosuolo" degli impianti tecnologici che fornisce ai Comuni, Anas ed altri enti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico e la concessione dell'uso del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali (Art. 17-18-19);

Visto, infine, il D.Lgs. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art 107, comma 2, attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

Il Comune di Genova (Codice Fiscale e partita IVA 00856930102) in persona dell'..... nato a ..... il ..... nella sua qualità di Dirigente del Settore Strade domiciliato per la carica, in Genova, Via Garibaldi 9;  
ed il Sig. .... in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda ....., come sopra individuata, sottoscrivono la seguente Concessione d'uso di infrastrutture comunali.

### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

## Art. 2 - Oggetto della Concessione

La Concessione d'uso comprende la seguente infrastruttura comunale predisposta per il passaggio di servizi a rete.....collocata in Via.....dal punto.....al punto.....per un totale di mt.....avente le seguenti caratteristiche.....

## Art. 3 - Durata della Concessione

La Concessione ha la durata di anni ..... decorrente dal rilascio della stessa, con termine il.....e potrà essere rinnovata su presentazione di nuova domanda, prima della scadenza.

Al termine della Concessione e, comunque, in ogni caso in cui cessi l'utilizzazione delle infrastrutture comunali, l'operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico.

La presente Concessione non è rinnovabile o prorogabile nel caso di decadenza dovuta a mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero per inadempienza di altri oneri a carico del concessionario, salva ogni eventuale azione per il recupero di quanto dovuto al Comune, a qualsiasi titolo, in dipendenza della stessa.

In ogni caso di rilascio anticipato dell'infrastruttura concessa non è attribuito al concessionario alcun diritto di rimborso.

## Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna infrastrutture comunali

Le infrastrutture comunali sono concesse negli stati di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Le stesse infrastrutture dovranno essere riconsegnate alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare le infrastrutture comunali in modo corretto.

In caso di revoca o di dichiarazione di decadenza dalla concessione, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'infrastruttura occupata, asportando i cavi di sua proprietà e di riconsegnarla nel pristino stato su semplice intimazione scritta dell'ufficio concedente, notificata all'interessato in via amministrativa.

## Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario sarà considerato a termini di legge responsabile e custode dello spazio all'interno delle infrastrutture ad esso affidate.

## Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alle infrastrutture date in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.



L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

#### Art. 7 - Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

In caso di inadempimento delle condizioni contenute nella presente Concessione, sono previste penali pari a....., fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### Art. 8 - Utilizzo delle infrastrutture date in concessione e divieti

Al termine del lavoro di posa da parte dell'operatore, le parti – tramite i Tecnici competenti appositamente incaricati - effettuano un'ispezione congiunta il cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento.

L'utilizzo delle infrastrutture comunali include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli.

E' vietato al concessionario l'utilizzo delle infrastrutture per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

La presente concessione non rappresenta autorizzazione all'esercizio dell'attività dichiarata per la quale il concessionario deve dotarsi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale vigente in materia.

#### Art. 9 - Costi

Le infrastrutture date in concessione, come sopra individuate, vengono messe a disposizione dall'Amministrazione comunale onerosamente.

A fronte della presente concessione, il concessionario è obbligato a corrispondere al Comune il canone annuo a metro/tubo dovuto dagli operatori per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale che è determinato e riscosso dalla competente Direzione Tributi secondo le tariffe e le modalità stabilite da apposito provvedimento, per far fronte agli oneri sostenuti per la realizzazione e la gestione.

Il canone è soggetto a rivalutazione annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

E' a carico degli operatori qualunque altro canone, tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge, ivi compreso il canone per l'occupazione del sottosuolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento in materia.

#### Art. 10 - Obblighi del concessionario

Il concessionario non può invocare a proprio vantaggio alcuna servitù relativamente agli spazi attigui a quello concesso od eccedere i limiti degli spazi assegnati senza espressa e preventiva

autorizzazione del competente ufficio del Comune concedente, da rilasciarsi secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

La presente concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è obbligato a tenere il Comune indenne da ogni responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose a causa dell'occupazione disciplinata con il presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre obbligato a risarcire all'Amministrazione Comunale tutti i danni che, in dipendenza della presente concessione, potrebbero verificarsi ad opere o altri impianti comunali. L'operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri cavi.

L'infrastruttura deve essere resa disponibile all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituita al Comune.

L'operatore deve:

- tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture nonché delle operazioni da questi svolte;
- utilizzare solo personale con adeguate competenze;
- usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti,
- disporre di un servizio di pronto intervento continuativo;
- comprovare al termine dell'intervento, all'Ufficio unico del sottosuolo, di avere trasmesso al S.I.N.F.I. il nuovo tracciato dei sottoservizi su cui si è intervenuti.

#### Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

Oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa all'interno della infrastruttura comunale.

L'operatore si impegna ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate;

Eventuali danni alla parte comunale, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a proprie spese.

In occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti gli interventi di spostamento, ripristino e quant'altro si renda necessario, compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente concessione non costituisce titolo all'esecuzione di eventuali futuri lavori e non sostituisce in modo alcuno la occorrente autorizzazione alla rottura del suolo e la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori medesimi nonché altre autorizzazioni per altri adempimenti che il concessionario è eventualmente tenuto a richiedere ad altre Direzioni/Uffici del Comune od Enti diversi in ragione dell'attività esercitata.

#### Art. 12 - Oneri a carico dell'ente concedente

Il Comune si impegna ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate.

Eventuali danni al concessionario, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a proprie spese.

#### Art. 13 - Revoca - Decadenza - Cessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo delle infrastrutture oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario;
- d) per intervenute disposizioni di legge.

La presente concessione è soggetta a pronuncia di decadenza per mancato pagamento del canone, per uso improprio del diritto di occupazione o per reiterati ed accertati abusi e violazioni delle condizioni contenute nella stessa o delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo e del sottosuolo.

Decade altresì per intervenuta estinzione della persona giuridica (fatto salvo il caso disciplinato al punto 16), o di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

La presente concessione è personale e non ne è consentita la cessione.

È fatta salva la voltura in caso di cessione dell'attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione previo provvedimento espresso della Civica Amministrazione.

#### Art. 14 – Rinvio

La presente concessione è sottoposta alle normative generali e di settore-vigenti in materia.

#### Art. 15 - Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, accettato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI GENOVA

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**REGOLAMENTO**  
**PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

**Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico**  
**senza uso di infrastrutture comunali**



## **Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali**

La concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza l'utilizzo di infrastrutture comunali già esistenti deve disciplinare:

1. la durata della concessione, che deve coincidere con la durata delle licenze/concessioni rilasciate dalle competenti autorità e comunque non può essere superiore a 29 anni come previsto dall'articolo 27, comma 5, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni (Nuovo Codice della strada);
2. la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che subentrino all'operatore nella titolarità delle licenze/concessioni di cui al punto che precede;
3. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore - prima del rilascio della concessione - deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa RC volta a garantire il risarcimento per tutti i danni, eventualmente subiti da persone e da cose - inclusi eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo - derivanti dalla esecuzione dei lavori oggetto della concessione ed indipendentemente dal numero di incidenti occorsi durante il periodo coperto dalla polizza. La validità temporale della polizza dovrà coprire un periodo pari alla durata del permesso incrementata di 12 mesi, per un importo di massimale pari a un milione e cinquecentomila euro (importo modificabile con specifico provvedimento). La singola polizza potrà essere sostituita da polizza annuale, estesa a tutto il territorio comunale, con pari livello di copertura nei confronti del Comune. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del medesimo a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
4. i casi di decadenza dalla concessione;
5. l'eventuale ulteriore obbligo di rimozione delle opere abusive o comunque non conformi a quanto previsto dalla concessione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.